

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

L'Assessore

- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 30 gennaio 2013, n. 6, recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni"*;
- VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni."*;
- VISTA la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, recante *"Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019"*;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 30 novembre 1953, n. 56, recante *"Istituzione di commissioni consultive presso l'Assessorato degli Enti locali"*, e succ. mod. e integraz., e, in particolare, l'art.1, comma 1, n.1) che conferisce all'Assessore per gli enti locali (ora: Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro) la facoltà di nominare la *"commissione consultiva in materia di concessione di contributi per finalità assistenziali"*,
- VISTO che la citata legge regionale 30 novembre 1953, n. 56 prevede all'art. 2 che *"La composizione delle commissioni di cui al precedente articolo non potrà superare, per ciascuna di esse, il numero di tre membri, fra i quali deve essere compreso un elemento tecnico della rispettiva materia di consulenza"*;
- VISTA la legge regionale 14 dicembre 1953, n.65, recante *"Provvidenze assistenziali della Regione"*, e succ. mod. e integraz. e, in particolare, l'art.2 che prevede che, per la concessione delle provvidenze previste dalla medesima legge, sia sentita la competente Commissione consultiva di cui alla citata legge regionale 30 novembre 1953, n. 56;
- VISTO il D.A. n. 22/Gab del 16 ottobre 2017 dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro (G.U.R.S. n.46 del 27 ottobre 2017, Parte I) che approva i criteri e le modalità che disciplinano la concessione di contributi ad enti di culto per promuovere e favorire le iniziative e le finalità religiose, di beneficenza e di istruzione, ai sensi della legge regionale n. 63/53 e successive ed integrazioni, di cui all'Allegato A al decreto medesimo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO che il citato D.A. n. 22/Gab del 16 ottobre 2017, in attuazione dell'art.2, l.r. 30 novembre 1953, n.56, prevede che *“la commissione consultiva, di cui alla legge regionale n.65/53, esprimerà il proprio parere in merito alle istanze di concessione del contributo”*;


VISTO il D.A. n. 34/Gab del 27 ottobre 2017 dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro (G.U.R.S. n. 49 del 10 novembre 2017, Parte I) recante modifiche dei termini per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi ad enti di culto di cui al citato D.A. n. 22/Gab del 16 ottobre 2017;

VISTA la nota prot. n.41945 del 20 dicembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali che comunica che, chiusi i termini per la presentazione delle istanze, è in corso di perfezionamento l'istruttoria delle stesse;

VISTO che, con la citata nota prot. n.41945/2017, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali rappresenta, in particolare, di avere richiesto un parere alla Ragioneria Centrale in merito a criticità afferenti all'esatta imputazione della spesa, evidenziando che, nelle more del rilascio di detto parere, non è possibile provvedere all'impegno delle somme;

VISTA la nota prot. n.5355/Gab del 21 dicembre 2017 con la quale l'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, tra l'altro, nel condividere la citata richiesta di parere inoltrata alla Ragioneria Centrale, ritiene l'esito positivo, da parte di detta Ragioneria, *“condizione essenziale per la proficua conclusione del percorso già avviato in coerenza con l'avviso dell'Assessore pro tempore”*;


RITENUTO nelle more dell'acquisizione del parere della Ragioneria Centrale, di dover procedere all'istituzione della Commissione consultiva di cui all'art.1 e segg. della legge regionale 30 novembre 1953, n.56 cit., che si insedierà solo in caso di esito positivo e conseguente proficua conclusione del percorso avviato con i DD.AA. n.22 del 16 ottobre 2017 e con il D.A. n. 34/Gab del 27 ottobre 2017 sopra citati;

RITENUTO di nominare, quali componenti dell'istituenda Commissione consultiva, tre membri individuati tra il personale interno del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, su indicazione del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, acquisita per le vie brevi, 

DECRETA

Art. 1

1. Per quanto sopra motivato, è istituita la Commissione consultiva in materia di concessione di contributi per finalità assistenziali, prevista dall'art.1 della legge regionale 30 novembre 1953, n.56.
2. la Commissione consultiva di cui al presente articolo è composta da tre membri, così individuati:
 - Valguarnera Anna, funzionario direttivo del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
 - Parrino Carmelo, funzionario direttivo del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
 - Russo Benedetta, funzionario direttivo del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
3. La partecipazione alla Commissione, nel rispetto della normativa vigente, è onorifica e non dà luogo a rimborsi di alcun genere.
4. La Commissione consultiva di cui al presente articolo si insedierà solo in caso di esito positivo e conseguente proficua conclusione del percorso avviato con i sopra citati DD.AA. n.22 del 16 ottobre 2017 e n. 34/Gab del 27 ottobre 2017.
5. Il presente decreto, non soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale di questo Assessorato, ai



sensi dell'art. 62 della L.R. 27/4/99 n. 10, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/14.

Palermo

27 DIC, 2017.

L'ASSESSORE
(Dott.ssa Maria Ippolito)

